



## SPECIALISTI PER LO SPORT

# Guida all'amministrazione dei circoli sportivi e culturali

Dott. Danilo Turano & Dott. Francesco Lanzi Commercialisti e Revisori dei Conti

I Tui adempimenti fiscali

**LA NOSTRA ESPERIENZA**

[www.studioturanolanzi.eu](http://www.studioturanolanzi.eu)



# **GUIDA ALL'AMMINISTRAZIONE DEI CIRCOLI SPORTIVI E CULTURALI**

## **ASPETTI FISCALI**

## LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Come associazioni non riconosciute, costituite senza finalità di lucro, i circoli sono assoggettati alla generale disciplina che il TUIR (Testo unico sulle imposte sui redditi) e il DPR 633/1972 (imposta sul valore aggiunto) così come modificati dal D. Lgv 460/1997, prevedono per gli enti non commerciali e, più specificamente, per gli enti di tipo associativo. Come associazioni sportive dilettantistiche, inoltre, essi sono destinatari degli specifici benefici previsti per i sodalizi sportivi, contenuti nell'art. 90 della legge 289 del 2002, nell'art. 37 della legge 342 del 2000 e nelle successive integrazioni e modifiche che tale corpus legislativo ha avuto nel tempo.

### Requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali

Per potere accedere alle agevolazioni fiscali, che investono, defiscalizzandola, un'ampia gamma di attività e i relativi proventi, il circolo deve soddisfare alcuni requisiti soggettivi e oggettivi:

#### Requisiti soggettivi

- Il Circolo deve essere costituito come associazione sportiva dilettantistica.
- Il circolo deve essere affiliato ad un ente di promozione sportiva con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni, ai sensi dell'art. 3 c.6 lett. e) legge 287/1991 e tesserare con esso tutti i suoi soci (affiliazione e tesseramento sono requisiti essenziali per essere considerati associazione sportiva dilettantistica e per la defiscalizzazione dell'attività sportive, di somministrazione alimenti e bevande e per l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici).
- Il circolo deve godere del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed essere iscritto nel registro nazionale delle ASD tenuto dal CONI.

#### Requisiti oggettivi

- Il Circolo deve avere atto costitutivo e/o statuto redatti per atto pubblico, scrittura privata privata autenticata o, in alternativa, regolarmente registrati.
- Lo statuto o l'atto costitutivo devono prevedere esplicitamente l'assenza della finalità di lucro e risultare conformi alle prescrizioni stabilite dal D. Lgs 460 del 1997 e dall' art. 90 della legge 289 del 2002 e ss. int. e mod.
- Il circolo deve svolgere in via principale attività sportiva dilettantistica potendo in via sussidiaria o accessoria svolgere anche attività di somministrazione alimenti e bevande, organizzazione di viaggi e soggiorni, attività culturali di vario tipo.

- Lo statuto deve rispettare le clausole patrimoniali e di democraticità interna dell'ente di promozione sportiva affiliante: con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni, ai sensi dell'art. 3 c.6 lett. e) legge 287/1991

### **Circolo che non corrisponde a tutti i requisiti**

In merito occorre rammentare che il circolo che non corrisponde a tutti i requisiti soggettivi e oggettivi prescritti dalle leggi tributarie, gode delle poche agevolazioni generiche concesse alla generalità degli enti non commerciali e della defiscalizzazione delle sole quote associative annuali. In particolare esso potrà effettuare, occasionalmente, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, oppure ricevere contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in convenzione di attività socialmente utili conformi ai fini istituzionali senza che i relativi proventi siano assoggettati ad imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Tuttavia, qualsiasi cessione di beni o prestazione di servizi, effettuata a fronte del pagamento di un prezzo, anche nei confronti degli stessi soci, è considerata commerciale. I relativi redditi saranno sottoposti, pertanto, a tassazione ai fini IRES e IRAP; inoltre, se effettuate con abitudine, tali attività comporteranno l'apertura della partita IVA e i relativi adempimenti.

### **Circolo in regola con tutti i requisiti**

Al contrario, il circolo in regola con le prescrizioni esaminate può svolgere una serie ampia di ulteriori attività senza che i relativi proventi assumano carattere imponibile. In particolare essi possono percepire le seguenti entrate agevolate:

- quota fissa annuale (c.d. tesseramento) che in base al T.U.I.R. è esente da IRES e ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DPR 633/1972 (DPR IVA) è esclusa dall'imposta sul valore aggiunto. Tale quota, inoltre, è anche esclusa da IRAP ed esente in maniera assoluta da bollo;
- quote o contributi specifici per la partecipazione dei soli soci (e di tutti i tesserati CSI) alle attività istituzionali: tornei, campionati, manifestazioni varie, spettacoli ecc organizzati. Questi corrispettivi sono anch'essi esclusi da IRES e da IVA (art. 4 c.4 DPR 633/1972), oltre che da IRAP, ma soggetti all'imposta di bollo per importi superiori a € 77.47;
- corrispettivi per la somministrazione ai soli soci di alimenti e bevande, purché la suddetta attività sia strettamente complementare al conseguimento dei fini istituzionali. Il beneficio dell'esenzione IRES, IRAP e IVA .La mancata associazione del circolo al CSI o ad altro ente riconosciuto come associazione di promozione sociale comporta il venir meno di questo beneficio con la conseguenza che la somministrazione alimenti e bevande sarà considerata attività commerciale a tutti gli effetti;

- corrispettivi per la vendita ai soli soci di viaggi e soggiorni turistici, purché la suddetta attività sia strettamente complementare alle finalità istituzionali. Anche questa attività è esente da IRES e IRAP, ed esige che il circolo, oltre a rispettare tutti i requisiti statuari già esaminati, sia associato all'ente di promozione sportiva affiliante con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni o ad altri enti riconosciuti come associazioni di promozione sociale. Si noti, tuttavia, che, per questa attività, il DPR 633/1972 non ha recepito, ai fini IVA, l'esclusione stabilita DAL TUIR ai fini IRES. Lo svolgimento della medesima, a titolo abituale, comporterà, pertanto, la necessità di aprire la partita IVA, di prelevare il relativo tributo dai soci e di versarlo all'erario, oltre che di effettuare tutti gli adempimenti contabili e dichiarativi connessi all'imposta sul valore aggiunto;

- corrispettivi per la vendita delle proprie pubblicazioni anche a terzi purché effettuata prevalentemente a favore degli associati;

- le erogazioni liberali effettuate a favore del circolo da privati, imprese, altre associazioni e enti pubblici purché non vi sia, sottostante, un rapporto a prestazioni corrispettive (ossia non celi una sponsorizzazione o altro rapporto commerciale). Tali erogazioni possono ottenersi anche a mezzo di raccolte fondi pubbliche a carattere occasionale effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, ecc. Le raccolte possono prevedere anche la vendita di beni di modico costo, purché effettuata a libera offerta (senza, cioè, determinazione di un prezzo minimo);

- i contributi da enti pubblici per lo svolgimento convenzionato di attività socialmente utili conformi all'attività istituzionale e rientranti tra le finalità tipiche dell'ente che sono esclusi da IRES e IRAP ma soggetti a IVA;

- ulteriori entrate agevolate concesse ai circoli nella loro qualità di associazioni sportive dilettantistiche (art. 37 legge 342/2000) e/o di associazioni di promozione sociale (legge 383/2001) e di cui si discuterà negli appositi paragrafi.

## **Attività defiscalizzate: istituzionali, complementari e conformi**

### **1 - Attività istituzionali**

Per capire quali sono le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (le attività istituzionali, più brevemente) occorre fare riferimento alle finalità espresse nello Statuto. Per un circolo costituito come società sportiva, tali finalità consisteranno nella libera e volontaria pratica dello sport: è evidente, pertanto, che l'organizzazione di tornei, manifestazioni sportive, corsi di formazione e avviamento allo sport, animazione ludico-sportive, ecc. costituisce attività istituzionale e, in quanto tale, fiscalmente agevolata.

In sede statutaria, inoltre, è possibile allargare il campo delle finalità educative e di promozione sociale dell'associazione in modo da inglobare anche altri strumenti, chiarendo, ad esempio, che il circolo sportivo è anche luogo per la crescita culturale e sociale degli iscritti e che, pertanto, rientra, tra gli scopi dell'ente, anche l'organizzazione di spettacoli teatrali, la visione di pellicole, e altre attività culturali similari.

## **2 - Attività complementari alle finalità istituzionali**

In altri casi la defiscalizzazione è concessa, invece, a patto che il servizio sia strettamente complementare alle finalità istituzionali. Ciò significa che l'attività che genera i proventi agevolati, pur non coincidendo con le finalità istituzionali, è tuttavia strumento necessario per un miglior conseguimento delle medesime: è il caso della somministrazione alimenti e bevande e dell'organizzazione di viaggi e soggiorni. L'aspetto della complementarità è di fondamentale importanza in quanto ha generato e potrebbe generare numerose contestazioni con l'Amministrazione Finanziaria e le autorità comunali. Per la somministrazione di alimenti e bevande, per esempio, è necessario che essa non costituisca l'unica reale attività del circolo. Quest'ultimo deve organizzare attività culturale, sportiva e ricreativa, in accordo con le proprie finalità statutarie ed utilizzare il bar circolistico solo per agevolare l'incontro e la convivialità degli associati. Diversamente esso viene degradato, sia ai fini fiscali che a quelli amministrativi, ad esercizio pubblico. Per l'organizzazione di viaggi e soggiorni la complementarità ai fini istituzionali si verifica nella necessità di predisporre un'attività di tipo turistico-alberghiero a sostegno di determinati eventi (manifestazione sportiva nazionale o internazionale, corso di formazione, gita culturale, ecc.) che esigono lo spostamento e l'alloggio degli associati. L'organizzazione di viaggi e soggiorni, finalizzate al mero svago, senza connessione con le finalità dell'ente, è considerata, invece, attività commerciale.

## **3 - Attività conformi ai fini istituzionali**

Altra ipotesi è quella della conformità ai fini istituzionali, richiesta nel caso di contributi da enti pubblici per lo svolgimento convenzionato di attività socialmente utili. Conformità significa che il servizio svolto deve essere connesso con le finalità istituzionali e rientrare tra le finalità sociali del circolo. Ad esempio il recupero di determinate situazioni di marginalità (tossicodipendenze, delinquenza giovanile, ecc.) a mezzo dell'attività sportiva o culturale è conforme alle finalità istituzionali di un circolo sportivo-culturale ma non si connette, propriamente, a quelle di un circolo con scopi esclusivamente ricreativi (es. dopolavoro).

## Attività comunque considerate commerciali

Per i circoli la cui struttura e il cui funzionamento soddisfano i requisiti soggettivi e oggettivi sintetizzati nel paragrafo precedente, risultano comunque commerciali:

- i proventi derivanti da tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei non soci;
- i proventi derivanti da tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi non svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali del circolo o complementari ad essi, anche se prelevati dai soci;
- i contributi da enti pubblici per attività che non abbiano carattere socialmente utile o che non siano conformi alle finalità istituzionali del circolo; nonché, quantunque effettuate a favore dei soci:
  - vendita di beni nuovi (gadget, magliette, contrassegni, ecc.);
  - pubblicità e sponsorizzazioni; - prestazioni di trasporto, alloggio e deposito;
  - somministrazione di alimenti e bevande (a meno che il circolo non sia associato ad un ente di promozione sportiva con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni, ai sensi dell'art. 3 c.6 lett. e) legge 287/1991);
  - gestione di spacci aziendali e di mense;
  - organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (ad un ente di promozione sportiva con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni, ai sensi dell'art. 3 c.6 lett. e) legge 287/1991);
  - gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
  - telecomunicazioni e radiodiffusioni.

### **Il circolo che effettua tali prestazioni introita ricavi che sono:**

- occasionali, se ottenuti "una tantum" (ossia senza una periodicità tale da far ritenere che l'associazione svolga abitualmente e professionalmente, ancorché esclusivamente, le dette attività) e per modesti importi: in tale ipotesi i redditi ottenuti sono redditi cosiddetti "diversi" soggetti a IRES ma non ad IVA (Art. 4 c.1 DPR 633/1972). Non obbligano all'apertura della partita IVA e alla tenuta delle relative scritture contabili su registri numerati ma obbligano alla dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono stati conseguiti e al versamento dell'IRES;
- commerciali (in quanto considerati esercizio abituale di impresa), se ottenuti attraverso l'esercizio professionale delle medesime attività: in tal caso per il circolo sorgono gli obblighi e gli adempimenti ai fini IVA.

## Perdita della qualifica di ente non commerciale

### Disposizioni specifiche per le associazioni sportive dilettantistiche

In linea generale gli enti non commerciali, possono svolgere, accanto all'attività istituzionale (principale e prevalente) anche attività commerciali a condizione però che ciò avvenga in maniera sussidiaria e non prevalente. Nel caso contrario (prevalenza dell'attività commerciale) si perde la qualifica di ente non commerciale assumendo la natura di impresa con tutto ciò che ne consegue anche in termini sanzionatori. Il TUIR stabilisce che il circolo perde la qualifica di ente non commerciale a partire dal momento in cui si verificano, contemporaneamente, le seguenti quattro condizioni:

- prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto ai beni e alle attività destinate alla sfera istituzionale.
- prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali
- prevalenza delle entrate derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, i corrispettivi per la fruizione dei servizi associativi, le quote associative (ma esclusi i contributi da enti pubblici per lo svolgimento delle attività convenzionate);
- prevalenza dei costi inerenti l'attività commerciale rispetto alle restanti spese. Quanto sopra elencato è valido per tutti gli enti non commerciali ad eccezione delle ASD che possono beneficiare della specifica esenzione stabilita dall'art. 90 della legge 289 del 2002. I circoli sportivi dilettantistici, infatti, non perdono mai lo status di ente non commerciale anche se svolgono in via prevalente attività commerciale

### Lo svolgimento di attività commerciali occasionali

La gestione di attività commerciali da parte del circolo comporta obblighi e adempimenti differenti in ragione dell'occasionalità o dell'abitualità con cui dette operazioni sono svolte. Le norme vigenti in materia di imposta sul valore aggiunto stabiliscono che i proventi derivanti dall'esercizio occasionale e puramente episodico di attività commerciali non sono soggette ad IVA ai sensi dell'art. 4 DPR 633 del 1972. Tale norma prevede, infatti, che l'imposta sul valore aggiunto si applichi sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati per professione abituale dal soggetto (che può essere anche un'associazione senza scopo di lucro). Quando la cessione o la prestazione ha carattere episodico ed è fornita attraverso un contesto organizzativo tale da non far ritenere, ragionevolmente, che essa

si ripeta in maniera stabile e periodica, l'iva, come osservato anche dal Ministero con propria risoluzione 180/E del 1998, non è dovuta e, pertanto, non sono dovuti gli adempimenti previsti dalla normativa sul tributo (emissione di fattura e relativa registrazione, dichiarazioni iva periodiche e annuale, liquidazione e versamento del tributo, ecc.). Il fatto che la cessione o la prestazione sia estranea al regime IVA non vuol dire, ovviamente, che essa sia irrilevante ai fini delle altre imposte: essa comporta, infatti, un reddito "diverso" per l'associazione che dovrà provvedere al versamento dell'IRES e alla compilazione della dichiarazione dei redditi. L'operazione costituisce, inoltre, un "costo deducibile" per l'impresa o l'ente a beneficio del quale è stata svolta.

Quest'ultima, per documentare il costo, avrà bisogno, pertanto, di una "nota di debito" che l'associazione dovrà emettere completa di questi elementi:

- ragione sociale, sede e codice fiscale dell'associazione emittente;
- ragione sociale, indirizzo e partita iva dell'impresa o ente cliente;
- numero e data della nota di debito;
- dicitura sul documento "nota di debito" (attenzione!!! Non scrivere fattura);
- descrizione della prestazione (es. contributo per manifestazione '.....');
- importo dell'operazione senza calcolo dell'iva (che non è dovuta e pertanto non può essere in alcun modo pretesa);
- dicitura, posta in fondo al documento, consistente nella seguente frase: "Estranea al regime iva ai sensi dell'art. 4 c. 1 DPR 633/1972 in quanto prestazione occasionale".

La nota di debito in questione documenta, per il cliente, un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi ma non consente detrazione ai fini IVA e ciò per il semplice motivo che l'impresa paga solo il costo della prestazione ma non l'iva (che, infatti, non è imputata dall'associazione).

## **Lo svolgimento abituale di attività commerciali: i regimi contabili**

Lo svolgimento abituale di attività considerate commerciali ai fini delle imposte dirette e indirette comporta l'obbligo della tenuta di scritture contabili al fine della determinazione e del versamento delle relative imposte. Il D. Lgv. 460/1997 stabilisce, infatti, che le operazioni economiche e finanziarie scaturenti dallo svolgimento delle attività commerciali deve essere (obbligatoriamente) oggetto di una contabilità separata da quella istituzionale e, a tal scopo, consente la scelta tra differenti regimi:

- regime di contabilità ordinaria
- regime di contabilità semplificata

- regime forfetario di cui alla Legge 398/91

La scelta dipende, in sostanza, dalle dimensioni e dal volume di affari imponibili generato dal circolo, e comporta adempimenti, così come evidenziato dalla seguente tabella:

REGIME CONTABILE	CONDIZIONI	ADEMPIMENTI
<b>ORDINARIO</b>	<b>OBBLIGATORIO</b> per: - ricavi per prestazione di servizi > € 309.874,14 - ricavi per cessione di beni > 516.456,90 €	<b>FISCALI:</b> determinazione dell'imponibile ai fini IRES e IRAP e dell'IVA nei modi ordinari (deduzione dei costi dai ricavi e detrazione dell'iva assolta sugli acquisti da quella dovuta sulle vendite)  <b>CONTABILI:</b> tenuta del libro giornale, inventari, cespiti ammortizzabili, iva vendite e iva acquisti in registri numerati progressivamente; redazione della dichiarazioni iva annuale, versamento dell'iva su base mensile, obbligo di emissione delle fatture,
<b>SEMPLIFICATO</b>	<b>SU OPZIONE DEL CIRCOLO</b> se: - ricavi per prestazione di servizi < 309874,14 € - ricavi per cessione di beni < 516.456,90 €	<b>FISCALI:</b> determinazione dell'IRES, dell'IRAP e dell'IVA nei modi ordinari  <b>CONTABILI:</b> tenuta dei soli libri IVA acquisti e vendite integrati in modo da tener conto anche degli elementi reddituali, libro dei cespiti ammortizzabili, dichiarazione annuale, versamento dell'iva su base trimestrale, obbligo di emissione delle fatture, ricevute e scontrini fiscali.
<b>FORFETTARIO</b> (L. 398/1991 consigliato per circoli sportivi e culturali: vedi par. successivo)	<b>SU OPZIONE DEL CIRCOLO</b> se: - ricavi per prestazioni e cessioni < 250.000,00 €	Riduzione del carico fiscale e degli adempimenti fiscali notevolmente vantaggiosa: vedi paragrafi successivi.

Le novità introdotte dal DL 460/97 obbligano alla contabilità separata per l'attività commerciale, per cui nei libri e nelle scritture contabili obbligatorie elencate in precedenza, vanno indicati unicamente i costi ed i ricavi derivanti dall'esercizio d'attività commerciali. Per i costi non imputabili esclusivamente all'attività commerciale (costi promiscui), il coefficiente di deducibilità è determinato dal rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi ed entrate dell'associazione.

## Il regime contabile forfetario

### La legge 398/1991 (determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'iva)

Per i circoli il cui volume d'affari di tipo commerciale non supera il plafond di euro 250.000,00 per esercizio è decisamente conveniente esercitare l'opzione per il regime forfetario di cui

Legge 398/1991. Tale convenienza è duplice in quanto opera sia sotto il profilo della riduzione degli oneri fiscali che sotto quello della riduzione degli adempimenti contabili. Per i circoli di nuova costituzione il plafond di euro 250.000,00 va rapportato ai mesi di effettiva attività (es. per il circolo che apre partita IVA il 1 luglio 2007, il plafond è ridotto alla metà in quanto l'attività commerciale ha la durata di 6 mesi).

#### a) Benefici fiscali

- Liquidazione forfetaria dell'IRES dovuta sugli introiti commerciali: fino all'ammontare massimo di euro 250.000,00 annui di entrate commerciali (superato il quale si perde il beneficio del regime forfetario) la relativa IRES è calcolata moltiplicando le entrate commerciali effettivamente conseguite per il coefficiente di redditività del 3% (abbattimento forfetario dei costi del 97%!) e quindi applicando su questo prodotto l'aliquota IRES: in buona sostanza l'IRES è dovuta solo sul 3% delle entrate commerciali;

- L'IVA è anch'essa calcolata in modo forfetario. Si deve versare:

1) il 50% dell'iva percepita sulle prestazioni (sportive, culturali, viaggi e soggiorni ecc.) a favore dei non soci, sulla somministrazione alimenti e bevande (effettuata a favore dei non iscritti, nelle occasioni in cui è consentito) e in generale su tutte le altre prestazioni e cessioni a carattere commerciale (es. pubblicità) escluse quelle di cui ai successivi punti 2 e 3;

2) il 90% dell'iva percepita sulle sponsorizzazioni;

3) il 66,66% dell'iva percepita sulla cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o radiofonica  
Per i circoli sportivi dilettantistici esiste un'ulteriore beneficio (godibile, peraltro, solo se il circolo ha optato per il regime di cui alla legge 398/91):

- esclusione da IRES dei primi 51.645.69 euro di entrate (plafond stabilito ministerialmente) conseguite in non più di due eventi per periodo di imposta a mezzo di prestazioni commerciali connesse con gli scopi istituzionali e raccolte fondi effettuate a norma dell'art. 108 comma 2 bis lett. a) (novità introdotta dalla legge 133/1999 e quindi variamente modificata dalla legge 342/2000): i circoli potranno organizzare feste, spettacoli, manifestazioni sportive, ecc. (a seconda degli scopi istituzionali) e, quindi, esigere il pagamento dell'ingresso anche dai terzi non iscritti, vendere, durante il corso degli eventi, alimenti e bevande, gadget, abbigliamento (anche ai non soci), contrarre sponsorizzazioni e pubblicità con imprese ed enti, ecc. Questi proventi (normalmente soggetti a imposte sui redditi in quanto di natura commerciale), nei limiti anzidetti, sono esclusi da IRES; sono soggetti, invece, ad IVA, in quanto le leggi 133/1999 e 342/2000, istitutive del beneficio, non hanno esteso al campo IVA lo sgravio operante in tema di imposte sui redditi.

## b) Benefici contabili

Le società in 398:

- non sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili di norma previste in caso di esercizio dell'attività di impresa (libro giornale, libro inventari, libro dei cespiti ammortizzabili, registri iva acquisti e vendite; è prevista la tenuta di un solo registro obbligatorio IVA (libro IVA delle società sportive dilettantistiche, di cui al D.M. 11/2/1997) di semplice e intuitiva redazione, oltre alla tenuta di una ordinata contabilità dell'attività commerciale, separata da quella istituzionale;
- sono esonerate in genere dall'emissione di ricevute e scontrini fiscali, pur dovendo emettere fattura in caso di prestazioni commerciali verso altri enti e imprese o quando richiesto dal cliente;
- sono esonerate dalle dichiarazioni iva annuale, dalla comunicazione IVA annuale dalla applicazione di studi di settore e parametri e versano l'iva trimestralmente, direttamente all'erario
- non devono più compilare la distinta o dichiarazione di incasso; - devono conservare e numerare progressivamente per periodo d'imposta le fatture di acquisto (affidenti l'attività commerciale) e le eventuali fatture di vendita laddove emesse.

Per esercitare l'opzione per la legge 398 del 1991 è necessario:

- comunicare detta volontà all'Ufficio SIAE prima dell'inizio dell'anno solare per cui ha effetto l'opzione;
- comunicarlo all'Agenzia delle Entrate tramite opzione nel quadro VO del modello UNICO.

L'opzione è valida fino a quando non viene revocata con gli stessi mezzi con cui è stata esercitata e, comunque, dura almeno un quinquennio.

I benefici previsti dalla legge 398/1991 cessano a partire dal mese in cui il volume di affari commerciale ha superato il plafond di euro 250.000,00 anche se ciò si è verificato in corso d'anno.

In tal caso il regime contabile e la tassazione (sia IRES che IVA) da forfetarie diventano semplificate ovvero ordinarie a seconda del volume di affari dell'associazione e delle opzioni eventualmente espresse.

Non concorrono alla formazione del plafond annuale di euro 250.000,00 le entrate che, ovviamente, non hanno tale natura e cioè:

- entrate di tipo istituzionale (quote associative, corrispettivi per la partecipazione dei soci alle diverse attività associative, corrispettivi per i servizi associativi (bar circolistici, ingressi agli spettacoli pagati dai soci, prezzi per l'organizzazione di viaggi e soggiorni), elargizioni e liberalità);
- entrate decommercializzate derivanti da convenzioni con enti pubblici per lo svolgimento convenzionato di attività socialmente utili e entrate da raccolta fondi in occasione di ricorrenze, campagne

di sensibilizzazione, ecc...

- entrate fino a euro 51.645,69 per esercizio connesse a non più di due eventi per esercizio;
- proventi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o sostitutiva (es. interessi attivi sui c/c bancari o postali, redditi dei fabbricati tassati in base alla rendita catastale);
- plusvalenze ex art 54 TUIR e plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali non afferenti l'attività commerciale;
- indennità di preparazione e promozione sportiva.

## **La tenuta del registro iva per i circoli aderenti al regime forfetario (L. 398/1991)**

I circoli che si avvalgono del regime forfetario previsto dalla legge 398/1991 devono provvedere alla liquidazione trimestrale dell'iva con versamento diretto all'erario (da effettuarsi a mezzo del modello F24 entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Es. per il primo trimestre la scadenza ultima è il 16 maggio). A tal fine è obbligatoria per essi l'annotazione mensile dei proventi nell'apposito registro di cui al D.M. 11-2-1997 (registro IVA minori), acquistabile presso i negozi specializzati in materiale da ufficio.

Tale prospetto, che deve essere compilato nella parte che riguarda i dati identificativi del contribuente è organizzato come una tabella con righe e colonne.

Le righe riportano i dodici mesi dell'anno e, per ciascun mese, la distinzione tra corrispettivi e acquisti: poiché le associazioni in regime 398 determinano l'iva e le imposte sui redditi in maniera forfetaria la voce acquisti va barrata e sostituita con la dizione "iva detraibile forfetariamente". Le colonne sono organizzate per aliquota iva in modo da consentire al contribuente di iscrivere separatamente i proventi gravati dall'aliquota ordinaria del 20% (sponsorizzazioni, pubblicità, cessioni di gadget, magliette, ecc.) da quelli soggetti ad aliquote speciali come ad esempio, i corrispettivi per l'entrata a manifestazioni, gare, ecc. o per la vendita di alimenti e bevande ai non soci in occasione di sagre o eventi particolari (10% in entrambi i casi). Poiché la detrazione varia in ragione dell'operazione effettuata è opportuno che il contribuente predisponga una colonna per le operazioni al 20% con detrazione del 10% (sponsorizzazioni) un'altra per le operazioni al 20% con detrazione del 33,33% (cessioni dei diritti televisivi e radiofonici), un'altra ancora per le operazioni al 20% con detrazione del 50% (pubblicità, altre vendite e altri servizi), l'ultima, infine, al 10% con detrazione del 50% (vendita alimenti e bevande a terzi in occasioni particolari e ingressi a manifestazioni sportive) ecc.

A questo punto il contribuente deve procedere all'iscrizione entro il giorno 15 di ogni mese

dei proventi (distinti per aliquota e per percentuale di detrazione come detto) conseguiti nel mese precedente.

La normativa prescrive, inoltre, che anche i proventi estranei all'applicazione del tributo debbano essere registrati nel prospetto con la stessa cadenza mensile: quote associative, corrispettivi per attività destinate ai soli soci (ivi compresi i prezzi prelevati dai soci per il servizio bar), contributi da enti pubblici per attività socialmente utili, donazioni e le altre entrate istituzionali e decommercializzate vanno riportate, per l'importo complessivo del mese, nella colonna "operazioni non rilevanti ai fini iva", ovviamente senza scomputo dell'iva e senza detrazione essendo escluse dal tributo (sul punto è bene ricordare che esistono delle attività che sono decommercializzate ai fini IRES ma non ai fini IVA quali l'organizzazione di viaggi e soggiorni e i proventi connessi a non più di due eventi per esercizio: quest'ultimi, pertanto, vanno iscritti nelle colonne che scontano l'imposta sul valore aggiunto).

Nell'ultima colonna si calcola, infine il totale generale del mese di riferimento, pari alla somma dell'imponibile iva e delle entrate istituzionali. L'ultima parte del quadro A è dedicato alla liquidazione iva e agli estremi per il relativo versamento ed è anche esso ripartito in mesi: ovviamente in queste righe iscriviamo i versamenti trimestrali del tributo. L'iva a debito maturata in ciascun trimestre va, infatti, versata all'erario entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento come riportato nella seguente tabella:

<b>TRIMESTRE</b>	<b>DATA DEL VERSAMENTO</b>	<b>CODICE TRIBUTO</b>
I	Entro il 16 maggio	6031
II	Entro il 16 agosto	6032
III	Entro il 16 novembre	6033
IV	Entro il 16 febbraio	6034

## **ADEMPIMENTI TRIBUTARI DEI CIRCOLI**

Gli adempimenti tributari (liquidazione, versamento e dichiarazioni d'imposta) a cui i circoli devono ottemperare dipendono dallo svolgimento abituale o occasionale di attività commerciali, dal possesso di beni o di capitali che producono redditi fiscalmente imponibili (terreni, fabbricati, ecc.) dall'utilizzo di dipendenti e/o di collaboratori retribuiti, dallo svolgimento di attività particolari soggette ad imposta (es. intrattenimenti, organizzazione viaggi e soggiorni), dal regime contabile adottato per le attività commerciali.

Un circolo che si regge esclusivamente sulle entrate di tipo istituzionale o decommercializzate, che non possieda immobili o altri beni produttivi di redditi imponibili, che svolga la sua attività avvalendosi solo del contributo di volontari non remunerati, che non organizza attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti, non è soggetto, di norma, ad alcun adempimento tributario, fatta eccezione per l'obbligo di redazione e approvazione annuale del rendiconto economico-finanziario (di cui si parlerà nel paragrafo dedicato agli adempimenti contabili). Nei paragrafi successivi si espongono gli adempimenti connessi alle imposte principali cui vanno soggetti i circoli.

## Imposta sui redditi delle persone giuridiche (IRES)

Il TUIR dispone che i circoli senza finalità di lucro (in quanto appartenenti alla più vasta schiera degli enti non commerciali) sono soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche (nella misura in cui posseggono redditi imponibili ai fini del suddetto tributo) e determinano la base imponibile sulla base del seguente prospetto:

DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRES

- REDDITI FONDIARI +

- REDDITI DI CAPITALE +

- REDDITI DI IMPRESA +

- REDDITI DIVERSI =

- REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRES

L'elenco dei redditi che costituiscono l'imponibile ai fini IRES è tassativo. I redditi che non rientrano nelle citate categorie (es. le entrate istituzionali e quelle decommercializzate) non sono soggetti all'imposta.

Con riferimento ai redditi di impresa (quelli derivanti dallo svolgimento abituale di attività commerciali) si precisa che la determinazione del reddito imponibile d'impresa ai fini IRES varia in ragione del regime contabile adottato.

In regime di contabilità ordinaria e semplificata il reddito imponibile si determina analiticamente, sottraendo dai ricavi di competenza del periodo i correlativi costi deducibili; nel regime di contabilità forfetaria di cui alla legge 398/1991, il reddito imponibile è determinato forfetariamente, e corrisponde al 3% dei ricavi commerciali di competenza dell'esercizio (qualunque sia l'ammontare dei costi inerenti l'attività commerciale). Quest'ultimi, pertanto, non vengono dedotti nel senso algebrico del termine poiché si presume che corrispondano sempre al 97% dei ricavi (anche se nei fatti possono essere di ammontare anche molto inferiore o superiore).

Per i circoli che adottano la contabilità ordinaria semplificata, la determinazione del reddito imponibile pone il problema di individuare gli eventuali costi promiscui, i costi, ossia, destinati ad alimentare sia l'attività istituzionale che quella commerciale (che possono essere quote di ammortamento di immobilizzazioni, costi per lavoro autonomo e dipendente, impiegato sia per lo svolgimento di attività istituzionali che commerciali, ecc.). Tali costi non possono essere dedotti per intero ma solo per la parte sostenuta in funzione dell'attività commerciale. Data l'estrema complessità che deriverebbe da simili calcoli il TUIR consente di determinare la quota dei costi promiscui deducibili, in proporzione al rapporto tra le entrate commerciali e il totale di tutte le entrate. In altri termini il circolo deve calcolare il rapporto tra le prime e le seconde; il coefficiente che ne scaturisce può essere moltiplicato per tutti i costi promiscui, ottenendone la quota deducibile ai fini delle imposte sui redditi. Questo problema, come precisato poc'anzi, non si pone per i circoli che hanno optato per il regime forfetario di cui alla legge 398/1991. Il conseguimento di redditi imponibili ai fini IRES obbliga alla compilazione e trasmissione della relativa dichiarazione nonché al versamento dell'imposta e degli eventuali acconti. Sul punto si precisa che i circoli che svolgono abitualmente attività di impresa sono obbligati alla compilazione della dichiarazione dei redditi (IRES) anche se non hanno conseguito alcun reddito imponibile. I soggetti che, invece, svolgono attività commerciali in via occasionale vi sono obbligati solo se hanno conseguito, dalla medesima, un reddito imponibile, ossia se la differenza tra le entrate dell'attività commerciale occasionale e i connessi costi è positiva. Per quanto riguarda il calendario delle dichiarazioni le ASD con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono presentare la dichiarazione dei redditi (IRES e IRAP) esclusivamente in termini telematici, entro e non oltre l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (il 31 luglio). Il termine previgente era il 31 ottobre. IRES e IRAP (saldo e primo acconto) si versano entro e non oltre il 16 giugno, ferma restando la possibilità di versarle entro il 16 luglio con l'aumento dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

In ogni caso, sia per i termini di trasmissione delle dichiarazioni che per quelli di versamento di imposte ed acconti è buona norma controllare attentamente le istruzioni allegate ai modelli ministeriali che (a tal fine si ricorda che le istruzioni ministeriali dei vari tipi di dichiarazioni sono pubblicate nei primi mesi di ogni anno sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)).

Per quanto riguarda il modello 770 (dichiarazione dei sostituti di imposta) sia semplificato che ordinario il termine di presentazione è il 30 settembre dell'anno successivo a quello di erogazione. Il 770 va trasmesso in modalità esclusivamente telematica e non potrà essere più incluso nella dichiarazione unificata (cioè nel modello UNICO) ma andrà trasmesso in via autonoma.

Le certificazioni di lavoro dipendente (CUD) ed autonomo rilasciate dai sostituti d'imposta dovranno essere consegnate entro il 28 febbraio dell'anno successivo (era il 15 marzo) a quello in cui i compensi sono stati pagati.

## **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

Ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. e) del D.Lgv. 466/1997 i circoli costituiti sotto forma di associazioni non riconosciute (in quanto rientranti nella più vasta platea degli enti non commerciali) sono soggetti all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La soggezione all'imposta, la sua determinazione e i relativi adempimenti dipendono, tuttavia, dal sostenimento, in corso d'esercizio, di costi per personale in regime di lavoro dipendente ed autonomo (ad esclusione, quindi, dei collaboratori volontari), dallo svolgimento di attività commerciali, dal regime contabile adottato per quest'ultime e da altre condizioni specifiche. In sostanza, un circolo che svolga solo attività istituzionale, senza utilizzo di collaboratori in posizione di lavoro dipendente o autonomo, non è soggetto all'imposta regionale sulle attività produttive né ai relativi adempimenti dichiarativi.

La determinazione della base imponibile ai fini IRAP dipende dal tipo di attività svolta dal circolo (se solo istituzionale o mista) e dal tipo di regime contabile (ordinario o forfettario) adottato dal medesimo. In questa sezione esamineremo i due casi più frequenti, ossia quello relativo ai circoli con sola attività istituzionale e quello relativo ai circoli che svolgono anche attività commerciali in regime forfettario di cui alla legge 398/1991.

### **Circoli che svolgono solo attività istituzionale**

Per determinare la base imponibile occorre procedere alla somma delle seguenti voci: l'ammontare delle retribuzioni per personale dipendente e dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente spettanti nell'esercizio: queste retribuzioni vanno calcolate assumendo come riferimento il loro valore imponibile ai fini previdenziali, ossia escludendo dal computo i contributi previdenziali e assicurativi a carico del circolo. Le suddette voci incidono, inoltre, nella base imponibile IRAP dell'esercizio in cui sono maturate (principio di competenza) e non di quello in cui sono state eventualmente pagate.

l'ammontare dei compensi erogati per collaborazione occasionale: questi compensi incidono sulla base imponibile relativa all'esercizio in cui sono stati effettivamente pagati (principio di cassa), indipendentemente dal periodo in cui ne è avvenuto il relativo pagamento.

Dalla base imponibile, così ottenuta, è possibile dedurre, poi, fino al 100% della spesa relativa al personale assunto con contratto di apprendistato e fino al 70% della spesa relativa al personale

assunto con contratto di formazione.

### **Circoli che svolgono anche attività commerciale (in regime forfetario ex L. 398/1991)**

Questi soggetti determinano la base imponibile IRAP relativa all'attività istituzionale secondo le modalità già descritte al punto precedente. Per l'attività commerciale (e solo per essa) essi procedono, invece, alla somma dei seguenti elementi:

- il reddito di impresa in regime forfetario (3% delle entrate commerciali dell'esercizio);
- l'ammontare delle retribuzioni sostenute per personale dipendente e assimilato nell'esercizio (collaboratori coordinati e continuativi) inerenti l'attività commerciale, calcolati al netto degli oneri previdenziali a carico del circolo e inclusi gli oneri assicurativi (quest'ultimi, infatti, vengono dedotti successivamente);
- gli interessi passivi.

Nel sommare gli elementi su indicati, occorre tener presente che:

ai fini della determinazione dell'IRAP relativa alle attività commerciali vale esclusivamente il principio di competenza, per cui ricadono nella base imponibile i redditi e i costi maturati nell'esercizio, ancorché incassati o pagati in esercizi successivi;

alcuni costi (personale dipendente e autonomo, interessi passivi) possono avere natura promiscua, per cui vanno imputati solo per la quota inerente l'utilizzo in attività commerciali. In tal caso occorre calcolare detta quota moltiplicando il coefficiente (entrate commerciali/totale entrate) per i costi di natura promiscua e inserire nella base imponibile IRAP solo la quota così ottenuta (la parte residua, invece, va computata nella base imponibile IRAP relativa all'attività istituzionale).

Dalla base imponibile, così ottenuta, occorre procedere alla sottrazione dei seguenti costi deducibili: oneri assicurativi a carico del datore di lavoro inerenti (anche pro-quota) all'attività commerciale; il 100% della spesa relativa al personale assunto con contratto di apprendistato e il 70% della spesa relativa al personale assunto con contratto di formazione.

Una volta determinata la base imponibile dell'attività istituzionale e, separatamente, quella dell'eventuale attività commerciale, al netto delle eventuali deduzioni (ottenendo il c.d. valore della produzione netta) è possibile fruire di ulteriori deduzioni concesse in base agli scaglioni di imponibile. Talora queste deduzioni sono sufficienti per azzerare completamente il valore della produzione netta e, quindi, il debito d'imposta ai fini IRAP dei circoli che impiegano quantità ridotte di personale. Se, nonostante l'applicazione delle ulteriori deduzioni, il valore della produzione netta permane positivo, l'IRAP si calcola moltiplicando per quest'ultimo l'aliquota del 4,25% (alcune regioni scontano una

aliquota ordinaria differente).

Per i termini di versamento dell'IRAP, dei relativi acconti e della presentazione della connessa dichiarazione (integrata, insieme alla dichiarazione IRES nel modello unico Enti non commerciali) occorre far riferimento alle istruzioni ministeriali contenute nei modelli dichiarativi posti in distribuzione anche telematica sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

## **L'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA sugli spettacoli**

L'imposta sugli intrattenimenti è stata istituita con il D. Lgs n.60 del 26 febbraio 1999 (cui ha fatto seguito, per la parte attuativa, il D.P.R. 544 del 30 dicembre 1999) in sostituzione dell'imposta sugli spettacoli, soppressa con il medesimo provvedimento.

Come chiarito nella circolare 165 del 07/09/2000 del Ministero delle Finanze, l'imposta sugli intrattenimenti diversamente da quella sugli spettacoli, colpisce solo le attività di puro divertimento che comportano una partecipazione attiva del pubblico, restandone escluse, invece, quelle di contenuto culturale e sportivo (ove la partecipazione è passiva in quanto il pubblico assiste ad una rappresentazione cinematografica, musicale, sportiva svolta da altri soggetti).

In sostanza l'imposta sugli intrattenimenti incide i proventi derivanti da tre sole categorie di attività:

- l'esecuzione di musica non dal vivo (si considera tale anche l'esecuzione di musica dal vivo la cui durata sia inferiore al 50% del periodo di apertura del locale);
- l'utilizzo di apparecchi da divertimento e da intrattenimento (bigliardi, bigliardini, juke-box, ecc.);
- l'ingresso nella case da gioco e nelle sale scommesse e l'esercizio dei giochi all'interno delle medesime ed in ogni altro luogo a ciò destinato.

Restano fuori, invece, dal campo di applicazione del tributo gli spettacoli sportivi (gare, partite, manifestazioni, ecc.) nonché le esibizioni culturali di particolare interesse anche per i circoli quali gli spettacoli cinematografici, i concerti vocali e strumentali, i trattenimenti danzanti, il teatro, il balletto e il cabaret, il circo e i teatrini di marionette.

I proventi generati da tali attività saranno gravati, laddove l'accesso sia consentito anche ai non iscritti, solo da IVA 10% (che si innalza al 20% sugli ingressi di valore netto individuale superiore a 12,91 euro). Ovviamente l'IVA non è dovuta quando gli eventi di spettacolo sono destinati ai soli soci.

Qualora il circolo organizzi attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti, (l'esempio classico è un evento accompagnato da sottofondo musicale, esclusi i casi di musica dal vivo la cui durata superi il 50% della durata dell'intero evento) la base imponibile del tributo si calcola diversamente a seconda delle seguente distinte ipotesi:

a) circolo sorto per organizzare esclusivamente eventi caratterizzati da attività soggette al tributo e finanziato esclusivamente dalle quote associative: la base imponibile coincide con l'intero ammontare delle quote o contributi associativi versati dai soci (tuttavia, ai sensi della legge 383/2001 il CSI, i suoi organi periferici e le associazioni e circoli ad esso affiliate sono esentate dal pagare il tributo sulle quote e sui contributi associativi);

b) circolo che organizza, tra le altre cose, uno o più eventi o attività ricadenti nel campo di applicazione del tributo anche se a favore dei soli soci: la base imponibile coincide con i contributi o corrispettivi specifici versati dai soci per la partecipazione all'evento o attività in oggetto (per questi corrispettivi specifici non vale l'esenzione prevista dalla legge 383/2000, destinata ad agevolare solo le quote associative) ;

c) circolo che organizza uno o più eventi soggetto al tributo a favore dei soci e dei terzi verso il pagamento di un corrispettivo di entrata: la base imponibile corrisponde all'ammontare (netto da IVA) dei biglietti di ingresso; d) circolo che organizza uno o più eventi soggetti al tributo con entrata gratuita di soci e dei terzi finanziando l'organizzazione con proventi da sponsorizzazioni, anche in natura, cessione dei diritti radio-televisivi, contributi da chiunque concessi: la base imponibile coincide con l'ammontare del valore di tutte le entrate prima menzionate;

e) circolo che organizza uno o più eventi soggetti al tributo finanziandoli in parte con entrate derivanti dagli ingressi e in parte con altre entrate (es. sponsorizzazioni, contributi, pubblicità, ecc.): la base imponibile è la somma di tutte queste entrate

f) circolo che organizza un evento soggetto al tributo con devoluzione dell'intero incasso ad ONLUS o a ente pubblico per scopi di beneficenza: la base imponibile è ridotta alla metà;

g) circolo che organizza un evento soggetto al tributo allo scopo di provvedere ad una raccolta fondi a carattere occasionale, in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni, ecc.: gli introiti derivanti dalla raccolta fondi sono esenti dall'imposta.

Per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sugli intrattenimenti di interesse per i circoli, si rammenta quella relativa all'esecuzione di musica non dal vivo (16 % da calcolarsi sulla base imponibile) e quella concernente l'utilizzo di bigliardi, bigliardini, juke-box e simili (8%).

L'imposta sugli intrattenimenti va versata, a mezzo del modello F24:

1) entro il quinto giorno successivo allo svolgimento dell'evento, se si tratta di intrattenimento occasionale;

2) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di svolgimento dell'evento qualora le attività di intrattenimento siano svolte in maniera continuativa o qualora il tributo sia applicato

alle quote o ai contributi associativi.

Per quanto riguarda gli adempimenti ai fini IVA, relativi alle attività di intrattenimento, si chiarisce che la base imponibile ai fini IVA è la medesima prevista ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti (a meno che l'attività di intrattenimento è rivolta ai soli soci, al che l'IVA, ovviamente non è dovuta).

### **Certificazione ingressi agli eventi sportivi e culturali: DPR 69 del 13 marzo 2002**

Un cenno, infine, agli adempimenti di certificazione degli ingressi ad eventi sportivi e spettacolistici: il D. Lgs 60/1999 aveva previsto che l'ente organizzatore certifichi i corrispettivi per l'ingresso degli spettatori a mezzo apparecchi idonei di tipo elettronico denominati misuratori fiscali o biglietterie automatizzate (la cui funzione è di rilasciare una sorta di scontrino fiscale per l'ingresso di ogni spettatore). A tale obbligo, in base al DPR 69/2002, non sottostanno, invece, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, dalle Federazioni e dagli Enti di Promozione che potranno continuare a certificare gli ingressi alle sole manifestazioni sportive con semplici biglietti o abbonamenti contrassegnati dalla SIAE (si parla ovviamente di eventi sportivi per assistere ai quali il pubblico paga un biglietto).

L'agevolazione (di considerevole importanza dato il costo tutt'altro che lieve dei misuratori) si applica, però, solo agli eventi e alle manifestazioni sportive dilettantistiche: per gli eventi a carattere culturale, quindi, la certificazione dei corrispettivi a mezzo dei misuratori fiscali resta, invece, obbligatoria a meno che il circolo non abbia un volume di affari commerciale inferiore o uguale a euro 25.822,54. In tal caso, infatti, anche gli accessi alle attività spettacolistiche di tipo culturale potranno essere documentati con biglietti o abbonamenti contrassegnati dalla SIAE (e senza obbligo, pertanto, dell'installazione dei misuratori fiscali).

La certificazione degli ingressi a mezzo di biglietti e abbonamenti contrassegnati dalla SIAE - quando possibile in base alle condizioni riportate in precedenza - richiede lo svolgimento di una serie di adempimenti da parte dei circoli; a tal fine si riproduce, qui di seguito le procedure che devono essere seguite, tratte dal testo originale del DPR 69/2002

### **Certificazione dei corrispettivi**

1. I soggetti indicati nell'articolo 1 possono documentare i corrispettivi costituiti dalle somme pagate dal pubblico per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche, in alternativa ai titoli di accesso emessi con le modalità stabilite dal decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 13 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2000, mediante rilascio di titoli di ingresso o di abbonamenti.

2. I titoli di ingresso e gli abbonamenti sono rilasciati al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero, se gratuiti, prima dell'ingresso.
3. I corrispettivi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono certificati, ove non sia obbligatoria l'emissione della fattura, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del medesimo regolamento.
4. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, avendone i requisiti, determinano l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare le disposizioni del presente regolamento, in alternativa a quelle recate dall'articolo 8, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, limitatamente ai corrispettivi indicati nel comma 1.

## **Titoli di ingresso**

1. I titoli di ingresso sono costituiti da almeno due sezioni, ciascuna recante la numerazione progressiva ed il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché le seguenti indicazioni:
  - a) il numero di serie;
  - b) la categoria di posto;
  - c) il corrispettivo;
  - d) il corrispettivo per l'eventuale rivendita;
  - e) la dicitura "gratuito" ovvero "ridotto", per i titoli di ingresso rilasciati gratuitamente o ad importo ridotto.
2. I titoli di ingresso sono distinti in serie per categorie di posto e di corrispettivo, nonché in caso di cessione gratuita o a prezzo ridotto. Il corrispettivo, ove non risulti prestampato, è apposto prima del rilascio del titolo.
3. Le due sezioni del titolo sono separate al momento dell'ingresso e sono conservate per tutta la durata della manifestazione, una dall'organizzatore e l'altra dallo spettatore.

## **Abbonamenti**

Gli abbonamenti recano la numerazione progressiva e il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché le seguenti indicazioni:

- a) gli elementi identificativi dei soggetti;
- b) la validità temporale;
- c) il numero delle manifestazioni cui danno diritto di assistere, con l'indicazione delle stesse nelle ipotesi di abbonamento a turno fisso;
- d) il corrispettivo;
- e) la categoria di posto;
- f) la dicitura abbonamento "gratuito" ovvero "ridotto", per gli abbonamenti rilasciati gratuitamente o ad importo ridotto;
- g) la data di rilascio.

Nell'ipotesi di abbonamento rilasciato a data libera, che dà diritto di assistere a un numero prefissato di manifestazioni, è consegnato allo spettatore, prima dell'ingresso a ciascuna manifestazione, un titolo con le caratteristiche recante la dicitura "abbonato", senza l'indicazione del corrispettivo.

## Adempimenti

1. Ogni nuova dotazione di titoli d'ingresso e di abbonamenti e le eventuali integrazioni sono certificate dal concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
2. Le movimentazioni dei titoli e degli abbonamenti sono annotate su appositi prospetti, a numerazione progressiva per ciascun esercizio sociale.
3. Per ciascuna manifestazione è redatto un singolo prospetto. Prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, sono annotati nel prospetto i dati della società o associazione sportiva, dell'impianto e dell'evento sportivo, nonchè i dati relativi ai titoli posti in uso, con l'indicazione del numero del primo titolo di ingresso utilizzabile e del relativo importo. Nella stessa giornata di conclusione di ciascuna manifestazione sportiva e, comunque, prima dell'inizio della successiva manifestazione, se realizzata nella stessa giornata, sono annotati il numero dell'ultimo titolo rilasciato, nonchè la quantità complessiva dei titoli emessi.
4. Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. Dette annotazioni sono effettuate entro il quinto giorno non festivo del mese successivo a quello del rilascio degli abbonamenti.

- a) gli elementi identificativi dei soggetti;
- b) la validità temporale;
- c) il numero delle manifestazioni cui danno diritto di assistere, con l'indicazione delle stesse nelle ipotesi di abbonamento a turno fisso;
- d) il corrispettivo;
- e) la categoria di posto;
- f) la dicitura abbonamento "gratuito" ovvero "ridotto", per gli abbonamenti rilasciati gratuitamente o ad importo ridotto;
- g) la data di rilascio.

Nell'ipotesi di abbonamento rilasciato a data libera, che dà diritto di assistere a un numero prefissato di manifestazioni, è consegnato allo spettatore, prima dell'ingresso a ciascuna manifestazione, un titolo con le caratteristiche recante la dicitura "abbonato", senza l'indicazione del corrispettivo.

5. Al termine di ciascun esercizio sociale i soggetti indicati all'articolo 1 si avvalgono di un apposito prospetto annuale dei titoli in carico per l'annotazione delle rimanenze dei titoli di ingresso e degli abbonamenti non utilizzati, specificandone la tipologia, la serie, la numerazione ed il corrispettivo se prestampato. Tali rimanenze dei titoli di ingresso di ciascun esercizio sociale, evidenziate nel prospetto, costituiscono la dotazione iniziale dell'esercizio successivo.

6. I prospetti di cui al presente articolo, recanti il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e conformi al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono tenuti e conservati ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Una copia dei prospetti è ritirata, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari al controllo, dal concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

7. Resta fermo l'obbligo di annotare i corrispettivi, ivi compresi quelli certificati con i titoli d'ingresso e con gli abbonamenti ai sensi degli articoli 3 e 4, nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, per le associazioni sportive dilettantistiche che optano per l'applicazione delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nel modello previsto all'articolo 9, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544. Alle società e associazioni sportive dilettantistiche che determinano l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544.

## **Annullamento e mancata utilizzazione dei titoli**

In caso di mancata effettuazione dell'evento sportivo, che comporti la restituzione del corrispettivo pagato, i titoli di ingresso, comprensivi di tutte le sezioni, sono consegnati al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per la successiva distruzione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'evento non realizzato.

I titoli d'ingresso e gli abbonamenti che le società e le associazioni sportive dilettantistiche non intendono più utilizzare sono consegnati, comprensivi di tutte le sezioni, al concessionario di cui al comma 1, per la successiva distruzione.

## **Disposizioni transitorie e decorrenza**

I biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in uso ai sensi dell'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, possono continuare ad essere utilizzati, semprechè gli stessi siano integrati con l'indicazione del corrispettivo e siano registrati sul prospetto di cui all'articolo 5, comma 5, quale dotazione iniziale dei titoli d'ingresso, entro il primo giorno non festivo successivo a quello della decorrenza degli effetti del presente decreto.

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di approvazione dei modelli previsti dall'articolo 5.

## **Obbligo versamento telematico di imposte e contributi (solo per circoli con partita iva)**

L'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223/06 stabilisce che, dal 1° gennaio 2007, le associazioni titolari di partita Iva sono tenute a effettuare i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.).

Premesso, dunque, che la norma non riguarda gli organismi sportivi affiliati privi di partita iva (che pertanto potranno continuare a servirsi anche del modello f24 cartaceo pagabile presso banca, poste, ecc.) precisiamo, in accordo con il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate, le modalità telematiche attraverso cui si dovranno, dal 1 ottobre, effettuare i versamenti fiscali e previdenziali. In particolare i soggetti titolari di partita iva provvederanno ai versamenti telematici con le seguenti modalità:

a) DIRETTAMENTE:

- mediante lo stesso servizio (Entratel o Fiscoonline) seguendo gli stessi criteri e modalità utilizzati

per la presentazione telematica delle dichiarazioni;

- ricorrendo ai servizi di remote/home banking (CBI) offerti dagli istituti di credito, qualora non intendessero avvalersi dei servizi telematici dell'Agenzia.

b) TRAMITE GLI INTERMEDIARI ABILITATI A ENTRATEL

- che aderiscono alla specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate - rivolta agli intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 3

- e che utilizzano il software F24 cumulativo disponibile nella sezione "Servizi" del sito Web di Entratel - che si avvalgono dei predetti servizi di remote/home banking.

Dunque esistono quattro profili di scelta: i titolari di partita IVA possono decidere anzitutto e provvedere da soli al versamento telematico ovvero servirsi del professionista di fiducia. Ovviamente in questo secondo caso è facoltà del consulente richiedere un compenso per il servizio reso.

Inoltre il contribuente ha facoltà di scegliere tra l'utilizzo del software "F24 on line" dell'Agenzia delle Entrate - servizio per cui occorre scaricare uno specifico software gratuito e richiedere pincode e password all'Agenzia - oppure rivolgersi alla propria banca e farsi abilitare al servizio di home banking che include, tra le altre possibilità, anche quella di versare le imposte telematicamente.

Ciascuna delle 4 possibilità è un'alternativa valida per versare le imposte e dunque sta al contribuente effettuare la scelta secondo le proprie preferenze.

Chi non ha familiarità con gli strumenti informatici può optare per i servizi degli intermediari. Chi preferisce fare da sé deve affrettarsi, invece, a chiedere alla propria banca se è convenzionata con l'Agenzia delle Entrate e farsi autorizzare al remote banking.

L'utilizzo del software ministeriale, infine, ancorché pienamente gratuito, si presenta come la scelta più complessa in quanto richiede l'utilizzo di un programma di compilazione del modello f24 e uno di trasmissione del medesimo, oltre che l'espletamento della pratica di autorizzazione con la consegna del codice pin e della password personali. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

## **Adempimenti contabili attività istituzionale e rendiconto economico-finanziario**

### **I riferimenti legislativi**

I sistemi di rendicontazione contabile e finanziaria delle associazioni senza scopo di lucro (e dei circoli, in quanto tali) costituiscono una materia in continua evoluzione, sia sotto il profilo civilistico (rendicontazione ai soci della gestione patrimoniale) che sotto il profilo tributario (rispetto della normativa fiscale relativa agli enti non commerciali).

Dopo un periodo di relativa libertà nell'espressione e rappresentazione dei fatti contabili che ha condotto molte associazioni a utilizzare sistemi di bilancio differenti (ivi compresi quelli di contabilità pubblica) o a non utilizzarne affatto, la normativa vigente impone oggi il rispetto di alcuni principi fondamentali nella redazione dei rendiconti, allo scopo di garantire trasparenza e correttezza di gestione. Alle direttive poste dalla legge e dei regolamenti ministeriali si aggiungono, poi, le recentissime indicazioni emanate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti. In particolare le norme di riferimento in materia sono:

- **art. 111 comma 4 quinquies lett. d) del T.U.I.R.:** impone la redazione e approvazione annuale, da parte dell'assemblea dei soci, del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio. Il mancato rispetto di tale obbligo determina la perdita dei benefici fiscali che il D. Lgv 460/1997 accorda alle associazioni con statuto e struttura democratica. Si noti che il rendiconto prescritto dal citato articolo del T.U.I.R. deve essere redatto in termini economici e finanziari: esso, pertanto, non può essere inteso come un mero elenco di entrate e di uscite ma deve fornire una dettagliata rappresentazione dei valori economici (spese, proventi e avanzo/disavanzo di gestione) e di quelli patrimoniali (attività, passività, patrimonio associativo);

- **circolare del Ministero delle Finanze n. 124/E del 1998:** nel precisare il significato della norma di legge suesposta, stabilisce che il rendiconto economico e finanziario, redatto secondo le modalità stabilite nello Statuto, deve rappresentare in maniera trasparente l'andamento e il risultato della gestione economica, finanziaria e patrimoniale: l'adozione del bilancio civilistico, secondo i tecnici del Ministero, soddisfa i requisiti di trasparenza e correttezza richiesti;

- **Risoluzione del 28 febbraio 2001 della Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:** prevede indicazioni in materia di forma dei rendiconti degli enti non profit suggerendo la redazione di bilanci composti da stato patrimoniale, conto economico a oneri e proventi, nota integrativa, relazione gestionale e relazione dei Revisori (se è stato costituito il relativo Collegio).

## Principi per la contabilità istituzionale

La contabilità istituzionale (che deve essere sempre tenuta separatamente dalla contabilità commerciale), anche se non vincolata a schemi rigidi, deve essere redatta in accordo ad alcuni principi fondamentali. In particolare essa:

- non è una mera rappresentazione delle uscite e delle entrate di cassa, in quanto il circolo potrebbe procedere ad acquisti di beni e servizi o generare proventi che non hanno una immediata realizzazione monetaria; in altri termini essi potrebbero procedere alla contrazione di crediti e debiti la cui

consistenza ed esistenza, ovviamente non può essere rilevata nel registro delle entrate ed uscite (di banca o di cassa). Solo quando il circolo monetizza immediatamente tutte le entrate e tutte le uscite, incassando istantaneamente i proventi e pagando le spese, ha senso la tenuta di una mera contabilità di cassa. Ma questa, nei fatti, è un'eccezione.

- non confonde tra partite economiche e finanziarie: le entrate da tesseramento, i contributi per le attività istituzionali, il ricavato del bar circolistico sono, ad esempio, voci di provento a carattere economico. L'incasso di queste entrate (che potrebbe essere anche successivo al momento in cui il provento è maturato) ha, invece, natura finanziaria. Pertanto, quando si incassano delle entrate, non si hanno nuovi proventi, ma solo la chiusura di crediti (aperti al momento in cui i proventi sono maturati) e il contestuale aumento della liquidità (bancaria o di cassa). Analogo discorso si fa per le spese. Queste si sostengono al momento in cui si acquisiscono i beni o i servizi, indipendentemente dal fatto che vengano o meno pagate. Al momento del pagamento si ha solo la chiusura del debito e la riduzione della liquidità;

- rispetta il principio di competenza: i proventi e le spese devono confluire nei bilanci relativi agli esercizi in cui sono stati sostenuti. Un contributo erogato da un ente pubblico, per esempio, non va registrato nell'esercizio in cui è stato incassato, ma in quello relativo alla manifestazione o l'attività per cui è stato concesso. Le eventuali imposte relative ad un esercizio, sono un costo di quell'esercizio e non dell'esercizio successivo (allorquando, in concomitanza con gli obblighi dichiarativi, si procede al versamento delle imposte degli esercizi precedenti);

- distingue tra costi dell'esercizio e costi a ripartizione pluriennale: alcuni costi, infatti, (es. l'acquisto di alimenti e bevande, di materiali di consumo, i compensi dei collaboratori e dei dipendenti, ecc.) hanno natura di costi dell'esercizio in quanto la loro utilità si esaurisce in un solo esercizio. Altri costi (veicoli, fabbricati, mobili da ufficio, computer, per fare solo alcuni esempi) durano oltre l'esercizio in cui sono stati acquistati e sono utili anche nei successivi. Essi, pertanto, vanno imputati ad ogni esercizio pro-quota, secondo la tecnica dell'ammortamento.

Da queste considerazioni emerge, pertanto, che:

- i circoli che, di norma, procedono alle spese e ai proventi, operando, contestualmente, il relativo pagamento e incasso o che giungono alla conclusione dell'esercizio senza partite aperte di tipo creditorio/debitore e senza acquisto di beni durevoli, possono tenere una contabilità a partita semplice e redigere un rendiconto del tipo entrate, uscite e saldo in pareggio;

i circoli che, invece, contraggono debiti o crediti e che procedono all'acquisto di beni ad utilizzo pluriennale devono tenere la contabilità secondo il metodo della partita doppia e procedere alla

redazione di un bilancio o rendiconto finale sia in termini economici (spese e proventi) sia finanziari (attività e passività) con evidenziazione del risultato finale di gestione (avanzo, disavanzo di gestione). In questo caso, infatti, la redazione del bilancio in termini meramente economici (consuntivo a sole entrate e uscite), peggio se di cassa, non consente di evidenziare ai soci la reale situazione economico-finanziaria del circolo (ad esempio nulla dice in merito alla situazione debitoria/creditoria o alla ricchezza in termini di beni materiali, o alla consistenza della liquidità di cassa, banca, titoli, ecc.) Ne consegue che il bilancio non è corretto né trasparente e ciò può essere contestato sia ai fini civilistici (contenzioso con i soci), sia ai fini fiscali (contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria). Altro aspetto di importanza determinante, in materia di contabilità istituzionale, è che le operazioni economico-finanziarie e le corrispondenti registrazioni contabili devono avere riscontro in un'adeguata documentazione cartacea che comprovi la natura delle medesime. I costi del circolo devono essere documentati da fatture, scontrini o ricevute intestate al medesimo, con indicazione (tranne che negli scontrini di piccolo importo) della denominazione, sede e codice fiscale (partita iva se riguardano l'attività commerciale). I rimborsi spese per i viaggi fuori sede dei collaboratori, anche volontari, devono essere corredati dai giustificativi (ticket dei trasporti, autostrade, ricevute dei ristoranti e degli alberghi, ecc.) e dall'evidenziazione dei chilometri percorsi qualora venga utilizzata l'auto propria. Deve essere dichiarato inoltre l'evento che ha originato il viaggio con indicazione della data e del luogo.

Le ricevute che documentano le erogazioni per stipendi e compensi a dipendenti e collaboratori devono essere redatte nei modi di legge (anche utilizzando i facsimili disponibili nell'appendice al capitolo dedicata al diritto del lavoro).

Le quote associative e i contributi per la partecipazione alle attività istituzionali a pagamento, corrisposti dai soci, devono essere documentati da ricevute che ne comprovino la natura con apposta la dicitura "operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell'art.4 c.4 DPR 633/1972". Queste ricevute devono indicare anche i dati e il codice fiscale del circolo.

Tutta la documentazione deve essere ordinata cronologicamente in corrispondenza al verificarsi dei fatti di gestione e alle relative scritture contabili. Essa deve essere conservata almeno 10 anni e quindi esposta al controllo delle autorità quando richiesto.

In ambito istituzionale, la tenuta di una corretta contabilità e di un ordinato archivio dei documenti contabili è, infatti, funzionale alla dimostrazione che:

- l'attività esclusiva o principale dell'ente ha natura non commerciale;
- il circolo assolve all'obbligo della redazione del rendiconto economico-finanziario annuale e alla

relativa approvazione;

- sono rispettate le norme fiscali in materia di IRES, IVA, IRAP e sostituto d'imposta, laddove il circolo ne sia soggetto, nonché le norme in materia previdenziale e assicurativa.

## **Rendiconto economico-finanziario**

Consiste di solito in un testo che sancisce la politica economica, cioè regole e criteri dell'andamento economico e finanziario all'interno della struttura dell'emanatore stesso, nonché i risultati che la struttura dovrà raggiungere, e normalmente vengono indicati anche i tempi di realizzo dei risultati finali oggetto del documento stesso.

Accanto al rendiconto economico-finanziario, obbligatorio per tutti i circoli che intendano avvalersi dei benefici previsti dalle leggi fiscali, la legge prevede l'obbligo della redazione di specifici e separati resoconti in caso dello svolgimento delle seguenti attività:

- **raccolte pubbliche di fondi** effettuate occasionalmente in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni e campagna di sensibilizzazione (art. 108 c. 2-bis del TUIR); - (per i soli circoli sportivi che hanno optato per il regime di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398) proventi di cui all. art.37 l.342/2000, derivanti dallo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali realizzati in occasione di non più di due eventi per periodo d'imposta e per un ammontare non superiore a euro 51.645,69 (limite stabilito con decreto ministeriale).

Nel caso in cui i circoli provvedano allo svolgimento delle suddette attività, dovranno predisporre, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto (separato da quello economico-finanziario di chiusura) da cui emergano, in modo rigoroso e trasparente, i proventi e le spese derivanti dalla raccolta fondi (o dall'attività commerciale effettuata in occasione degli eventi sportivi). Tale rendiconto deve essere tenuto e conservato a norma dell'art. 22 DPR 600/1973 (**ossia su registri preventivamente vidimati e numerati**). Deve, inoltre, evidenziare i costi e i proventi di ciascuna delle manifestazioni o raccolte fondi organizzate dal circolo (queste ultime vanno menzionate, una per una, analiticamente con indicazione del luogo e del periodo in cui si sono svolte) e devono essere accompagnate da una relazione che ne illustri l'andamento.

## **Adempimenti in materia di versamenti e pagamenti effettuati in contanti**

La legge 133 del 1999 aveva imposto ai circoli costituiti come associazioni sportive di effettuare tutte le transazioni di importo pari o superiore a lire 100.000 a mezzo conti correnti bancari o postali o tramite sistemi POS (bancomat e carta di credito), ponendo, pertanto, un limite alla possibilità di effettuare le suddette transazioni per contante (ossia per cassa).

relativa approvazione;

- sono rispettate le norme fiscali in materia di IRES, IVA, IRAP e sostituto d'imposta, laddove il circolo ne sia soggetto, nonché le norme in materia previdenziale e assicurativa.

*Con l'art. 37 della legge 342/2000 il nuovo collegato innalza tale limite a euro 516,46.*

*Il limite di euro 516,46 non si applica, invece, per le erogazioni liberali che devono, al contrario, essere effettuate a mezzo conti correnti, qualsiasi sia il loro importo (anche se inferiore a euro 516,46, quindi).*

Si ricorda che il mancato rispetto di questa norma comporta sanzioni e anche la perdita del regime forfetario agevolato previsto dalla legge 398 del 1991.

### **Poteri ispettivi della SIAE**

Come previsto dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successivamente chiarito dalla circolare 5 dicembre 2000 Numero 224/E del Ministero delle Finanze, alla SIAE sono attribuiti compiti di controllo fiscale dell'attività dei circoli culturali e sportivi relativamente ai seguenti ambiti:

- il corretto adempimento in materia di imposte sugli intrattenimenti per tutti i circoli che effettuano attività soggette a questo tributo, indipendentemente dal carattere, commerciale o meno degli eventi in questione, o dallo svolgimento di altre attività commerciali da parte dei circoli;
- il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia fiscale e contabile da parte dei circoli che abbiano optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Per i circoli aderenti al regime forfetario, quindi, il potere ispettivo della SIAE, non si limita al mero monitoraggio delle attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti ma si espande all'intera gestione fiscale e contabile.

La cooperazione della SIAE con il Dipartimento delle Entrate, si estrinseca essenzialmente nell'esercizio dei seguenti poteri:

- controllo in tempo reale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli di accesso, nonché delle prestazioni di servizi accessori;
- ispezione documentale secondo le norme e con le facoltà previste dall'art. 52 del D.P.R. n. 633/1972;
- redazione dei processi verbali relativi all'attività di controllo, che possono evidenziare violazioni o contenere la semplice descrizione delle operazioni svolte; - acquisizione, elaborazione e fornitura all'Anagrafe Tributaria e al Ministero per i beni e le attività culturali dei dati relativi alle attività spettacolistiche che gli organizzatori del settore devono comunicare alla SIAE, secondo modalità da definire

con decreto ministeriale.

#### ALLA SIAE NON È CONCESSO:

- invitare i contribuenti a comparire presso i propri uffici per esibire documenti o scritture, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti;
- inviare ai soggetti che esercitano attività spettacolistiche o di intrattenimento, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento;
- invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute;
- richiedere la comunicazione di dati e notizie utili ai fini dell'accertamento a organi e amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici economici, alle società ed enti di assicurazione, ecc.;
- richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso notai o altri pubblici ufficiali;
- richiedere ai contribuenti il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione dei rapporti intrattenuti con banche, poste, società fiduciarie o altri intermediari finanziari;
- richiedere alle banche i rapporti con i clienti e alle poste i dati relativi ai conti correnti postali, libretti di deposito, ecc.

#### IN OCCASIONE DELL'ACCESSO, I VERIFICATORI DEVONO:

- esibire la propria tessera di riconoscimento, invitando il contribuente o chi per esso a prendere nota dei propri nomi;
  - esibire al contribuente o a chi lo sostituisce la lettera d'incarico dell'ufficio che ha disposto la verifica, nella quale (in ossequio al principio della chiarezza e trasparenza dell'azione amministrativa) sono specificate le ragioni che hanno originato l'intervento e il tipo di controllo (contestuale e/o documentale) da effettuare. La lettera d'incarico non è necessaria quando il controllo è eseguito dallo stesso titolare dell'ufficio, cioè dal soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione; anche in tali casi, comunque, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che hanno giustificato la verifica e dell'oggetto che la riguarda;
  - invitare il contribuente ad assistere alla verifica o a farsi rappresentare o assistere nel corso della stessa, previo rilascio di delega scritta, purchè ciò non comporti ritardo alle operazioni di controllo.
- La circolare ministeriale fornisce alcuni esempi di controlli che possono essere svolti dalla SIAE in materia di imposta sugli intrattenimenti e di adempimenti fiscali delle società in regime forfettario (legge 398/1991)

## **CIRCOLO E RAPPORTI DI LAVORO**

Per svolgere la propria attività, sia istituzionale che commerciale, i circoli necessitano della collaborazione di persone fisiche che possono essere inserite in forza di contratti a titolo gratuito ovvero oneroso. A sua volta la collaborazione a titolo oneroso può assumere la forma del lavoro dipendente o autonomo, a secondo del grado di dipendenza e assoggettamento gerarchico che vige tra datore di lavoro e prestatore d'opera. Dalla tipologia di contratto dipendono poi i differenti adempimenti fiscali (trattenuta e versamento delle ritenute d'acconto), previdenziale, assicurativa e dichiarativa (dichiarazione del sostituto d'imposta) che gravano sul circolo in quanto datore di lavoro.

### **La collaborazione volontaria a carattere gratuito**

Assai diffusa nel contesto delle associazioni senza fini di lucro ed espressamente favorita e promossa dalla recente legge sull'associazionismo di promozione sociale (l. 383/2000) la collaborazione gratuita di soci o terzi a favore del circolo si basa su elementi di impegno sociale e di passione che la rendono adatta all'utilizzo nella sfera della attività istituzionali dell'ente. Questo tipo di collaborazione, non prevedendo la corresponsione di una retribuzione, né in denaro, né in natura, ma solo la soddisfazione di un bisogno morale, non implica adempimenti di ordine fiscale, previdenziale, assicurativo, di sicurezza sui posti di lavoro.

Per quanto il rapporto di collaborazione gratuita non preveda espressamente la forma scritta, è bene, tuttavia, che gli accordi tra il circolo e il volontario vengano sottoscritti in un documento che comprovi la natura gratuita e disinteressata della collaborazione.

Ai collaboratori volontari (spesso sono tali anche i dirigenti del circolo) è possibile erogare rimborsi sia per le eventuali spese anticipate in nome e per conto del circolo (e intestate a quest'ultimo) sia per le spese di trasporto, vitto e soggiorno sostenute in occasioni di trasferte fuori dal comune di residenza (ci si riferisce alla residenza del collaboratore volontario). Tra le spese di trasporto è possibile rimborsare, in regime di esclusione da imposta, anche gli eventuali costi chilometrici per l'utilizzo, da parte del collaboratore, della vettura propria. I rimborsi spese, anche se erogati ai collaboratori gratuiti, devono essere effettuati nel rispetto delle formalità previste dalle leggi vigenti.

### **Lavoro autonomo**

Il lavoro autonomo si differenzia dalla collaborazione gratuita in quanto è effettuato a titolo oneroso e dal lavoro dipendente in quanto non prevede l'assoggettamento del prestatore d'opera al potere gerarchico e direzionale del datore di lavoro, ma solo una generica obbligazione di risultato,

consistente nello svolgimento dell'opera commissionata entro determinati standard di qualità e tempo concordati dalle parti.

A sua volta il lavoro autonomo può assumere le seguenti forme:

- prestazioni professionistiche;
- prestazioni in regime di collaborazione coordinata e continuativa (dall' 1/1/2001 sono produttive di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma solo sotto il profilo fiscale);
- prestazioni occasionali.

Ciascuna di queste modalità di erogazione della prestazione di lavoro autonomo comporta differenti adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi per il circolo.

### **Prestazioni professionistiche**

Il professionista abituale (che può essere un avvocato, un dottore commercialista, un medico ecc... oppure un esercente professione non regolamentata: es. un informatico), in quanto esercitante in via continuativa un'attività di contenuto professionale, è un soggetto titolare di partita IVA e, pertanto, fattura le proprie prestazioni gravandole di imposta sul valore aggiunto nella misura del 20% e scorporando la ritenuta d'acconto (20%) che deve essere trattenuta dal circolo, all'atto del materiale pagamento e, quindi, versata all'erario entro il 16 del mese successivo.

Nella fattura del professionista, devono essere incluse anche le spese per trasferta (senza inclusione dei giustificativi) che andranno così ad aumentare l'imponibile ai fini IVA e ai fini della ritenuta d'acconto. Fanno eccezione le spese anticipate in nome e per conto del circolo (e a questo intestate) che, anche se riportate in fattura, non sono soggette ai summenzionati tributi. Nella parcella dei professionisti compare anche il riferimento al contributo alle casse previdenziali (2%) o all'INPS (4%) posto a carico del circolo. Gli adempimenti per il versamento dei suddetti contributi è a carico del professionista percipiente che provvederà ad incassarle insieme al proprio compenso netto.

I compensi erogati ai professionisti non sono soggetti ad IRAP ma comportano adempimenti per il sostituto d'imposta (il circolo) quali la certificazione delle ritenute effettuate (da consegnare a ciascun percipiente entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento) e la compilazione e trasmissione (in telematico) della dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770) .

### **Lavoro a progetto**

Il lavoro a progetto, già denominato collaborazione coordinata e continuativa, è qualificato come attività produttiva di "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente". In particolare il collaboratore assunto con questo istituto può essere adibito a mansioni di contenuto sia intellettuale che manuale,

può essere inserito nell'ambito della struttura organizzativa del circolo, ma senza l'imposizione di orari rigidi e, soprattutto senza sottostare al potere direttivo e sanzionatorio del datore di lavoro. In caso contrario il rapporto, ancorché qualificato come collaborazione coordinata e continuativa, costituisce, di fatto, rapporto di lavoro dipendente e il sottoposto può agire giudizialmente per la trasformazione in tal senso del contratto.

Sotto il profilo giuridico il contratto di lavoro a progetto è validamente costituito a condizione che il collaboratore non sia adibito ad una generica attività ma ad uno specifico progetto o fase di lavoro: lo scopo è evidentemente quello di evitare che la collaborazione coordinata e continuativa (più conveniente sotto il profilo dei costi) costituisca uno strumento per assumere lavoratori dipendenti senza garantire loro l'adeguato trattamento pensionistico e normativo. Sotto il profilo fiscale, l'assimilazione a lavoro dipendente, comporta, per il circolo, l'assolvimento di numerosi adempimenti, tra cui:

- apertura preventiva della posizione previdenziale e assicurativa del circolo presso l'ENPALS (o INPS) e INAIL;
- comunicazione preventiva dell'assunzione agli Uffici Provinciali del Lavoro almeno 24 ore prima;
- redazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa in forma scritta con l'allegato progetto di lavoro o fase di esso, sottoscritto dal circolo, nella persona del suo legale rappresentante, e dal collaboratore;
- iscrizione a libro matricola del collaboratore;
- redazione della busta paga del collaboratore su cedolini vidimati dall'INAIL, operando le ritenute fiscali in base agli scaglioni d'imposta IRPEF e le detrazioni per le spese di produzione del reddito e per carichi di famiglia secondo il principio di competenza (la ritenuta va effettuata in corrispondenza della maturazione del diritto del collaboratore al compenso e non in corrispondenza del materiale pagamento del medesimo);
- operare in busta paga le ritenute sociali a favore dell'ENPALS (o INPS)) e dell'INAIL nella misura di 1/3 dell'imponibile ai fini fiscali (i restanti 2/3 sono a carico del circolo committente) e versarle entro il 16 del mese successivo a quello in cui è maturato il compenso secondo il principio di competenza;
- effettuare il conguaglio di fine anno per l'IRPEF e per le addizionali
- rilasciare entro il mese di febbraio dell'anno successivo il modello CUD
- effettuare le dichiarazioni ai fini previdenziali e assicurativi (es. dichiarazione EMENS, autoliquidazione INAIL).

Al collaboratore coordinato e continuativo possono essere corrisposti rimborsi spese documentati

per le trasferte effettuate fuori dal comune sede del circolo. Per la gestione dei collaboratori coordinati e continuativi, essendo necessaria la compilazione di prospetti paga che si basano su calcoli abbastanza complessi, è consigliabile affidarsi alla consulenza di un professionista specializzato (consulente del lavoro, dottore commercialista, altri soggetti abilitati).

## **Prestazioni occasionali**

Il Collaboratore occasionale è un lavoratore autonomo che svolge una determinata attività senza che questa sia l'oggetto principale della sua professione e senza continuità o periodicità stabilita, sicché essa è da intendersi come puramente episodica. In ragione di tale occasionalità egli non ha obbligo di apertura della partita IVA, di emissione delle fatture e di applicazione del tributo. All'atto del pagamento è obbligato all'emissione di una nota di debito con indicazione del corrispettivo lordo praticato e scomputo della ritenuta d'acconto 20% che il circolo provvederà a versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il materiale pagamento della prestazione.

Con la riforma Biagi è stato stabilito che ogni persona può effettuare prestazioni occasionali per un massimale di euro 5.000 all'anno, cumulativo. Inoltre non può intrattenere un rapporto di collaborazione occasionale con lo stesso committente per un periodo uguale o superiore a 30 giorni. Superati questi due massimali la collaborazione occasionale si trasforma, a secondo dei casi, in collaborazione a progetto o in rapporto di lavoro dipendente.

I compensi di ammontare inferiore a euro 25,82, per prestazioni di lavoro autonomo non abituale, non sono soggetti a ritenuta fiscale, sempre che non costituiscano acconti di maggiori compensi. Questi compensi vanno annotati in un apposito registro con l'indicazione dei data anagrafici e dell'indirizzo dei percipienti e della causale dei versamenti (vedi paragrafo successivo).

Le collaborazioni occasionali non sono soggette a obblighi previdenziali e assicurativi ma comportano, per il circolo, adempimenti di certificazione e dichiarazione del sostituto d'imposta.

## **Lavoro dipendente**

L'art. 2094 del codice civile definisce il lavoratore subordinato come colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. La prestazione di lavoro dipendente, quindi, si differenzia da quella di lavoro autonomo in quanto la prima presenta un vincolo di assoggettamento o di subordinazione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro molto più capillare e penetrante.

L'assunzione di un dipendente e il relativo inserimento nella struttura organizzativa del circolo

comporta, per quest'ultimo una serie di obblighi ai fini fiscali, contributivi e assicurativi tra cui:

- apertura delle posizioni previdenziali e assicurative; - tenuta di libro paga, matricola, registro degli infortuni secondo le norme previste in materia di legislazione del lavoro;
- corresponsione della retribuzione in accordo con i contratti collettivi vigenti;
- trattenuta delle ritenute previdenziali e delle ritenute fiscali (calcolate per scaglioni con computo delle detrazioni per lavoro dipendente e carichi di famiglia); - versamento delle predette ritenute all'erario e al fisco a mezzo del modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui è maturato il diritto alla retribuzione; - effettuare il conguaglio fiscale di fine anno per l'IRPEF e per le addizionali; - rilasciare entro il mese di febbraio dell'anno successivo il modello CUD; - effettuare la dichiarazione del sostituto d'imposta; - rispettare la normativa in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro.

### **I rimborsi per piccole spese non documentate**

Per rimborsare le piccole spese non documentabili (telefonate, piccoli scontrini smarriti, carburante utilizzato su vetture di proprietà dei collaboratori per trasferte entro il comune sede del circolo ecc.) è possibile procedere all'erogazione di somme inferiori alle 25,82 euro, non soggette alla ritenuta d'acconto, alle seguenti condizioni:

- a) il rimborso (che è nei fatti un compenso) può essere erogato solo per i volontari e i collaboratori occasionali, con esclusione, pertanto, dei collaboratori coordinati e continuativi;
- b) non deve essere un acconto su maggiori compensi;
- c) si deve costituire un apposito registro in cui indicare generalità e indirizzo del percipiente, entità e causale delle somme versate;
- d) la ricevuta del collaboratore (da conservare nella contabilità del circolo/società) avrà le classiche indicazioni delle ricevute per compensi o per rimborsi spese (generalità e codice fiscale del percipiente, causale delle somme versate, ecc.) con l'indicazione che le somme sono escluse da ritenuta d'acconto in quanto importi inferiori alle 25,82 euro erogati da ente non commerciale.

Poiché, come precisato in precedenza, queste somme non sono dei rimborsi in senso tecnico, ma dei piccoli compensi forfetari (che pertanto si prestano anche a rimborsare le piccole spese non documentate) se ne può fare uso anche per compensare i collaboratori occasionali che effettuano prestazioni episodiche a favore dei comitati. **In nessun caso, invece, si deve far uso di questo sistema per pagare i collaboratori coordinati e continuativi o per pagare acconti su prestazioni di valore uguale o superiore a 25,82 euro.**

## Compensi per esercizio diretto attività sportiva dilettantistica e per collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo-gestionale

I circoli costituiti come associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi di un'ulteriore beneficio volto ad agevolare l'organizzazione e la pratica diretta dello sport dilettantistico. In base all'art. 37 c.1 della legge 342/2000, infatti, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, dagli enti di promozione sportiva e da qualsiasi altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, scontano il seguente trattamento agevolato ai fini delle imposte sui redditi:

- i primi 7500,00 euro (cumulativi per persona fisica, quindi anche se erogati da altre società sportive) non costituiscono reddito e, pertanto, non comportano obblighi di ritenuta e versamento;
- sull'imponibile superiore a 7500,00 euro e fino a 28.158 euro si applica una ritenuta secca a titolo di imposta con aliquota del primo scaglione di reddito (23%) e a ritenute a titolo di addizionale IRPEF regionale e locali;
- gli ulteriori compensi corrisposti sono soggetti a ritenuta a titolo d'acconto con applicazione dell'aliquota del primo scaglione di reddito (23%).

**I compensi per esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica sono, altresì, esclusi da contribuzione previdenziale (sia INPS che ENPALS) e assicurativa (INAIL).** Con La Risoluzione n. 34 del 26/03/2001, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti sul significato che va attribuito alla locuzione "esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica" stabilendo che **l'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica comprende le prestazioni di tutti quei soggetti che sono "funzionali", ossia necessari, alla concreta realizzazione delle manifestazioni sportive, ivi inclusa la prestazione dell'eventuale dirigente sportivo incaricato di ruoli di rappresentanza.**

Prima di procedere all'individuazione delle figure legittimate a percepire i compensi in oggetto osserviamo che il termine "manifestazione sportiva", utilizzato dai tecnici dell'Agenzia, non può che essere inteso nel senso più ampio e inclusivo del termine in modo da comprendere ogni attività, anche periodica, ripetitiva o continuativa, nell'ambito della quale viene esercitato direttamente lo sport dilettantistico (tornei, corsi d'istruzione, gare, eventi e manifestazioni a carattere sportivo e/o ludico-motorio, attività in cui lo sport e l'esercizio motorio sono dirette al recupero di persone in situazioni di marginalità, handicap fisico o psichico, ecc., all'intrattenimento dell'infanzia, ecc.).

In tal senso possono fruire dei compensi di cui all'art. 81 comma 1) lett. m) del DPR 917/1986 (TUIR),

come modificati dall'art. 37 legge 342/2000 le seguenti figure:

- a) atleti dilettanti;
- b) arbitri e giudici di gara dilettanti;
- c) istruttori di discipline sportive non professionisti (ovvero non dotati di partita iva);
- d) istruttori e intrattenitori di discipline ludico-motorie per bambini, portatori di handicap, ecc.
- e) allenatori non professionisti (nel senso di cui al punto c);
- f) membri di commissioni giudicatrici e disciplinari;
- g) segretari e collaboratori addetti esclusivamente all'organizzazione e al supporto dell'attività sportiva (con esclusione tassativa degli addetti a funzioni amministrative e contabili);
- h) custodi e manutentori di impianti sportivi ove impiegati nell'ambito di manifestazioni, tornei, corsi di istruzione, tenuti in sedi itineranti o diverse da quella abituale del circolo. (con esclusione, quindi, di coloro che attengono a mansioni di custodia, manutenzione o pulizia generale delle sedi sociali);
- i) tecnici, autisti e altro personale di supporto occasionale in caso di manifestazioni itineranti
- l) dirigente sportivo con funzioni di rappresentanza nel senso e con i limiti che verranno chiariti appresso.

NON POSSONO FRUIRE DEI COMPENSI IN OGGETTO:

- 1) i dirigenti la cui carica prevede l'esercizio di una funzione dirigenziale di tipo amministrativo (amministratore, segretario, tesoriere, ecc.) che potranno stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a carattere amministrativo-gestionale;
- 2) i collaboratori con funzioni amministrative quali i contabili o i segretari generici per cui è possibile operare in analogia a quanto detto nel punto precedente;
- 3) gli ausiliari e gli addetti alle pulizie e alla manutenzione della sede sociale, dei circoli di somministrazione alimenti e bevande e di ogni luogo o impianto non direttamente destinato all'esercizio dell'attività sportiva (nel senso fisico del termine);
- 4) tutti i liberi professionisti esercitanti le professioni liberali (ivi inclusi commercialisti, avvocati e medici dello sport) e quelle non regolamentate (es. fisioterapisti), per le prestazioni oggetto della propria professione;
- 5) sportivi, arbitri e giudici di gara professionisti anche se partecipano ad eventi sportivi a carattere dilettantistico;
- 6) le imprese, gli enti e le associazioni in qualunque forma costituite;
- 7) i dipendenti.

Per quanto riguarda i dirigenti sportivi va rilevato che la Risoluzione n. 34 pone alcuni limiti all'erogazione dei compensi agevolati.

Viene richiesto, infatti, che il dirigente non svolga già altre funzioni in regime di collaborazione coordinata e continuativa (si intendono le eventuali funzioni amministrative e gestionali) e che la remunerazione, anche quando erogata per l'attività di partecipazione alle manifestazioni e, in generale, all'attività sportiva, non avvenga in base a norme organizzative interne (statuto o regolamento).

Pertanto i suddetti compensi potranno essere erogati ai dirigenti alle seguenti condizioni:

- a) il dirigente, se impegnato in attività di tipo gestionale (e sicuramente lo sono il Presidente, il Segretario e l'Amministratore) deve svolgere la suddetta attività sportiva dilettantistica a titolo gratuito e volontaristico;
- b) le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa devono essergli conferiti in occasione di attività sportive documentate e verificabili, alla cui organizzazione e svolgimento il dirigente medesimo ha concretamente e fisicamente partecipato; ciò va indicato anche nella documentazione contabile che attesta l'avvenuto pagamento delle somme;
- c) la remunerazione in oggetto non deve essere prevista per statuto o regolamento ma scaturire, ad hoc, dai singoli eventi a cui il dirigente ha prestato la propria partecipazione sia organizzativa che di rappresentanza.

L'erogazione dei compensi per esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, impone ai circoli sportivi il rispetto di alcuni adempimenti già previsti dal D.M. 473 del 1999 e, in particolare:

- acquisire, all'atto del pagamento del compenso, autocertificazione, da parte del beneficiario, degli emolumenti già ricevuti da altre società sportive oppure farsi rilasciare una liberatoria con cui il medesimo garantisce che percepirà compensi per attività sportiva diretta solo dalla vostra società;
  - certificare ai beneficiari i compensi effettuati a loro favore ai sensi delle leggi 133/1999 e 342/2000 anche se non è stata effettuata alcuna ritenuta;
- inserire nella dichiarazione del sostituto di imposta (770) anche i nominativi delle persone fisiche che hanno beneficiato dei compensi di cui alle leggi prima indicate e ciò anche se non si è proceduto ad alcuna ritenuta.**

Per quanto riguarda, invece, gli obblighi dichiarativi dei percipienti, l'Agenzia delle Entrate, ha precisato che non dovranno procedere alla dichiarazione dei redditi:

- 1) i percipienti i cui compensi per esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica non hanno superato il plafond annuale esente di 7500,00 euro, qualunque sia l'ammontare degli altri redditi posseduti;

2) i percipienti i cui compensi sopra elencati, hanno superato, nell'anno, il plafond di 7.500,00 euro ( per cui l'eccedenza è soggetta ad imposta secca alla fonte) ma non quello di 28.157,00 euro (oltre il quale l'eccedenza è soggetta a ritenuta d'acconto) a condizione che le predette somme costituiscono l'unico reddito dei percipienti stessi.

Sono comunque obbligati alla dichiarazione i percipienti che:

3) hanno ricevuto, nell'anno, compensi suindicati per un ammontare superiore alla soglia di 28.157,00 euro; 4) hanno ricevuto , nell'anno, compensi suindicati per un ammontare superiore alla soglia dei 7500,00 euro esenti ma non a quella dei 28.157,00 euro in presenza, tuttavia, di altri redditi.

Le norme prima descritte per le collaborazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo e gestionale non professionali, che pertanto scontano il medesimo trattamento fiscale e previdenziale già analizzato in questo paragrafo.

## **AGEVOLAZIONI FISCALI**

- A) Esenzione da imposte dei proventi derivanti dalle prestazioni di servizi e dalle cessioni di beni effettuate a favore dei familiari conviventi degli associati
- B) Esenzione delle quote e dei contributi dall'imposta sugli intrattenimenti
- C) Detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali effettuate a beneficio delle associazioni di promozione sociale
- D) Agevolazioni in materia di Tributi locali

## **AGEVOLAZIONI FISCALI**

- A) Convenzioni con enti pubblici e accesso al credito agevolato
- B) Accesso al Fondo sociale europeo) (artt. 28 legge 383/2000)
- C) Possibilità di ricevere immobili in comodato da parte di enti pubblici
- D) Autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande
- E) Conferma del diritto a svolgere attività turistiche e ricettive
- F) Possibilità di stabilire le sedi sociali in tutte le tipologie di immobili
- G) Diritto alla divulgazione televisiva dei propri messaggi di contenuto sociale
- H) Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi
- I) Diritto alla divulgazione televisiva dei propri messaggi di contenuto sociale
- L) Possibilità di ricevere donazioni, eredità e legati anche sotto forma di beni mobili e immobili



# PROJECT MANAGEMENT LIFECYCLE

[www.studioturanolanzi.eu](http://www.studioturanolanzi.eu)